

N. 502

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa del senatore GUBERT**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 1996**

---

Norme in materia di detrazione dall'IRPEF degli interessi su mutui ipotecari, contratti in ECU o in altra valuta di Paesi facenti parte dell'Unione europea

---

ONOREVOLI SENATORI. - Molte famiglie italiane (si calcola che siano circa 200.000) hanno contratto mutui ipotecari in ECU o altra divisa di Paese membro dell'Unione europea quando l'Italia aveva assunto l'impegno di far entrare e mantenere la lira nel Sistema monetario europeo, e quindi con rischio di cambio limitato.

Successivamente la decisione italiana di uscire dal Sistema monetario europeo ha fatto registrare una forte svalutazione della lira rispetto all'ECU e alle principali monete europee, svalutazione che ha superato talora in alcuni casi il 50-60 per cento, e che i recenti miglioramenti del rapporto di cambio della lira hanno solo marginalmente ritoccato.

Mentre le imprese italiane orientate all'esportazione hanno fortemente beneficiato di tale svalutazione, risultando assai più competitive sui mercati esteri, le famiglie che hanno ricorso ai mutui in ECU o altra divisa dell'Unione europea per lo più per acquistare, costruire o ristrutturare un'abitazione adeguata alle loro esigenze, hanno visto aggravarsi gli oneri del mutuo, sia per gli interessi che per la quota capitale, fino a metterle seriamente in difficoltà.

L'onerosità è risultata ulteriormente accentuata dalla revisione in senso restrittivo della disciplina fiscale sugli oneri deducibili ai fini IRPEF, che ha limitato al 22 per cento degli interessi passivi la detrazione d'imposta (in luogo della deduzione dal reddito complessivo), per di più senza aggiornare gli importi massimi ammissibili ai fini delle detrazioni, nonostante che i costi delle abitazioni siano aumentati di parecchio, di due-tre volte almeno, rispetto al periodo nel quale essi erano stati fissati.

Ulteriore aggravante è il fatto che il ricorso alla locazione è stato reso ulteriormente difficoltoso dato il generale rialzo dei cano-

ni a seguito del sostanziale superamento, con i patti in deroga, del calmieramento introdotto dalla disciplina sull'equo canone.

Per tenere parzialmente conto dell'aggravamento aggiuntivo e pesante che ha colpito le famiglie che hanno contratto mutui ipotecari in ECU o altra divisa dell'Unione europea facendo affidamento sugli impegni delle autorità governative e monetarie italiane a contenere le fluttuazioni di cambio della lira entro limiti ristretti, il presente disegno di legge, che riprende analogo emendamento presentato alla legge finanziaria 1996, intende riconoscere ai titolari di mutui in ECU o altra divisa dell'Unione europea contratti prima dell'uscita della lira dal Sistema monetario europeo nel 1992, la possibilità di maggiori detrazioni per i relativi interessi, elevando i massimi attualmente previsti per le diverse fattispecie di un importo pari alla percentuale di svalutazione della lira al 31 dicembre dell'anno di trasferimento rispetto al suo valore al 31 dicembre 1991.

Tali percentuali di aumento degli importi massimi vengono stabilite per ECU e per ciascuna moneta dei Paesi attualmente nell'Unione europea con decreto del Ministro del tesoro sulla base delle risultanze dell'Ufficio italiano cambi.

Calcolando prudenzialmente che i due terzi delle 200.000 famiglie con mutui esteri siano interessate all'elevazione dei massimi, che l'elevazione dei massimi sia in media dei due terzi del massimo possibile calcolato sul massimo più elevato di 7 milioni e che la svalutazione sia in media, per le varie divise, del 45 per cento, l'onere aggiuntivo come mancato introito fiscale sarebbe in media di lire 462.000 annue, che moltiplicate per le circa 132.000 famiglie beneficiarie, comporterebbe una minore entrata di circa 60 miliardi annui.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. A partire dal periodo di imposta 1996, per i mutui ipotecari contratti prima del 14 settembre 1992 in ECU o altra divisa di Paesi attualmente facenti parte dell'Unione europea, i limiti massimi degli interessi su mutui ipotecari ai fini della detrazione dell'IRPEF previsti dal testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono elevati di una percentuale corrispondente alla percentuale di svalutazione registrata dalla lira italiana al 31 dicembre di ciascun anno per ciascuna divisa rispetto ai valori registrati dall'Ufficio italiano cambi al 31 dicembre 1991.

2. La percentuale, arrotondata all'unità, di cui al comma 1 rispetto a ciascuna divisa è stabilita annualmente con decreto del Ministero del tesoro sulla base delle risultanze dell'Ufficio italiano cambi.

**Art. 2.**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1996-1998 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

